

Regione Emilia-Romagna  
Città Metropolitana  
di Bologna  
**Comune di Imola**



Area

**Mobilità**



**Comune di Imola**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'INSTALLAZIONE  
DI INFRASTRUTTURE DI  
RICARICA ELETTRICA**

Approvato con deliberazione C.C. n. 163 del 9/11/2023



# Indice

<b>Premesse</b>	<b>pag. 2</b>
<b>1. Aspetti generali</b>	<b>pag. 2</b>
<b>2. Tipologie delle zone di ricarica</b>	<b>pag. 3</b>
<b>2.1 Le ZRR</b>	<b>pag. 3</b>
<b>2.2 Le ZRC</b>	<b>pag. 3</b>
<b>2.3 Le Zone “di cortesia”</b>	<b>pag. 4</b>
<b>3. Concessione per installazione e l’esercizio</b>	<b>pag. 4</b>
<b>4. Il Canone di occupazione suolo pubblico</b>	<b>pag. 5</b>
<b>5. Costi di installazione, manutenzione e tariffe</b>	<b>pag. 5</b>
<b>6. Avvio delle attività, operatività, cessazione</b>	<b>pag. 5</b>
<b>7. Procedura di evidenza pubblica</b>	<b>pag. 6</b>
<b>7.1 Documentazione di progetto</b>	<b>pag. 6</b>
<b>8. Rinvio</b>	<b>pag. 6</b>
<b>9. Entrata in vigore</b>	<b>pag. 6</b>

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DEI PUNTI DI RICARICA ELETTRICA IN AREE DI SOSTA PUBBLICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI IMOLA

## Premesse

Ai sensi dell'art. 57 comma 7 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 i Comuni, con propri provvedimenti, disciplinano la programmazione: dell'installazione, della realizzazione e della gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso.

Con il presente Regolamento ("Regolamento") il Comune di Imola ("Comune") intende pertanto disciplinare l'installazione, la realizzazione e gestione di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici su suolo pubblico e aree private aperte all'uso pubblico (denominate "Zone di Ricarica") con l'obiettivo di promuovere, e incentivare e diffondere la mobilità elettrica.

Le attività relative alla gestione delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, quali il rilascio della concessione per l'occupazione di suolo e aree pubbliche per conto del Comune di Imola sono attuate dalla società in house Area Blu Spa. Area Blu Spa diviene responsabile di tutte le fasi di gestione del procedimento amministrativo relativo al rilascio della concessione. Il rilascio della stessa costituisce procedimento amministrativo ai sensi della L. 241/90. Pertanto Area Blu Spa nominerà un responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della richiamata disposizione.

Nel permanere dell'affidamento in house, le competenze assegnate al Comune nel presente regolamento si intendono affidate alla società Area Blu spa.

## 1. Aspetti generali

Per 'zone di ricarica' si intendono i gruppi di colonnine organizzate in un unico sito, le loro connessioni alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e gli stalli riservati ai veicoli in ricarica.

Ciascuna zona di ricarica dovrà essere realizzata e gestita da un unico operatore e oggetto di specifica concessione.

Le richieste di concessioni di suolo devono obbligatoriamente riferirsi alle localizzazioni riportate in dettaglio negli allegati del Piano delle infrastrutture di ricarica elettrica, nei quali sono individuate:

- le aree ove sussistono condizioni di particolare criticità della sosta, e risultano pertanto inidonee al rilascio di autorizzazioni per le zone di ricarica condominiale (ZRC) e per le zone di cortesia (ZC) (Allegato A al Piano delle infrastrutture di ricarica elettrica);
- la localizzazione cartografica delle zone di ricarica nelle zone regolate (ZRR), su suolo e di uso pubblico (Allegati B e C al Piano delle infrastrutture di ricarica elettrica);
- l'elenco delle zone, con i relativi codici identificativi e denominazioni (Allegato D al Piano delle infrastrutture di ricarica elettrica).

L'autorizzazione si configura come una **concessione d'uso dello spazio pubblico per l'installazione e l'esercizio delle infrastrutture di ricarica.**

Le concessioni vengono rilasciate in conformità a quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di esposizione pubblicitaria e di occupazione del suolo pubblico e del canone mercatale" e dal "Regolamento per l'esecuzione di lavori di scavo e ripristino nelle aree pubbliche o di uso pubblico del territorio comunale".

## 2. Tipologie delle zone di ricarica

Le zone di ricarica ad uso pubblico si possono così distinguere:

1. **ZRR** (zone di ricarica regolamentate), zone di ricarica pubblica che insistono nell'ambito regolamentato soggetto a rilascio delle concessioni/autorizzazioni per l'installazione e gestione delle colonnine;
2. **ZRC** (Zone di Ricarica Condominiale), zone che consentono ai proprietari degli edifici frontisti di installare impianti di ricarica a essi riservati su suolo pubblico;
3. **ZC** (Zone di Cortesia) destinate ad offrire un servizio aggiuntivo ai propri visitatori/clienti da parte dei gestori di attività, da realizzarsi su suolo pubblico.

### 2.1. Le ZRR

Queste zone riguardano in primo luogo i punti direttamente accessibili dai nodi/corridoi della viabilità principale, quindi rivolti a una domanda esterna al perimetro del centro storico o collocati presso i quartieri residenziali densi.

Le localizzazioni sono state individuate in aree compatte, cioè fuori strada o, se lungo strada, preferibilmente con gli stalli disposti a pettine, in luoghi non a servizio diretto delle attività presenti e non caratterizzati da elevati livelli di occupazione della sosta.

Nel rilascio delle concessioni costituirà titolo preferenziale l'inserimento di colonnine attrezzate per la ricarica ultraveloce.

Le ZRR sono collocate in spazi di uso pubblico che in genere offrono la possibilità di un loro successivo ampliamento, così da seguire l'eventuale crescita della domanda.

Tali ampliamenti, purché entro i termini della concessione originaria, saranno oggetto di una semplice richiesta da parte del gestore e non saranno soggette a procedure aperte di affidamento.

La localizzazione di ulteriori zone di ricarica regolamentate ZRR sarà oggetto di un eventuale aggiornamento a conclusione del primo bando di affidamento, al fine di valutarne le effettive esigenze e l'evoluzione del mercato.

Le localizzazioni delle Zone di ricarica regolamentate ad uso pubblico sono riportate negli allegati B e C del Piano delle Infrastrutture di ricarica elettrica.

L'affidamento delle concessioni prevede l'adozione di una procedura a evidenza pubblica e in lotti (d.l. 76 del 16/07/2020 art. 57 c.7) in linea con la direttiva 2014/94/ue del parlamento europeo e del consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi ("Alternative Fuels Infrastructure Directive") con il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire cap.7)

I costi per la realizzazione delle zone di ricarica sono interamente a carico dell'operatore, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione della segnaletica verticale –anche di indirizzamento- e orizzontale.

### 2.2. Le ZRC

Ad integrazione del sistema delle zone di ricarica di utilizzo pubblico sopra descritte è possibile prevedere anche l'installazione di colonnine destinate all'uso privato su suolo pubblico (zone di ricarica condominiale).

Si tratta di una possibilità offerta ai condomini di almeno 6 unità abitative non dotati di box, posti auto pertinenziali o di altri spazi privati utilizzabili per l'installazione di impianti di ricarica e che possono chiedere di collegare ai propri contatori una colonnina di ricarica posta lungo strada su spazio pubblico.

In questo caso l'autorizzazione può avvenire dietro una concessione di occupazione permanente di suolo pubblico di durata decennale riferita al passaggio del collegamento elettrico, al posizionamento della colonnina ed estesa anche alla riserva degli stalli di sosta da destinare ai veicoli in carica.

Per questa tipologia di installazione non sono previste localizzazioni predefinite, la concessione tuttavia potrà essere rilasciata, previo parere dell'Area Mobilità di Area Blu solo in assenza di vincoli per la circolabilità degli spazi sia pedonali che carrabili e in assenza di condizioni di eccessiva saturazione della sosta, e per un **massimo di 2 punti di ricarica** per ogni soggetto richiedente.

In particolare, **tali installazioni non sono consentite nel centro storico (individuato nella Tavola 1 del RUE)**, considerato una zona critica da un punto di vista della sosta.

È sempre richiesta l'accensione di una polizza fidejussoria, estinguibile con il ripristino dello stato dei luoghi.

### **2.3. Le Zone 'di cortesia'**

Ai conduttori di attività aperte al pubblico (artigianali aperte al pubblico, commerciali, di somministrazione, ricettive e simili) che non abbiano la possibilità di ospitare tale servizio all'interno dell'area privata, può essere concesso di installare **colonnine di ricarica su suolo pubblico e di uso pubblico in stretta adiacenza alla propria attività**.

Come per le ZRC, l'autorizzazione, che potrà riguardare una singola colonnina per un **massimo di due stalli di ricarica**, prevede una concessione di occupazione permanente di suolo pubblico di durata decennale comprensiva degli stalli di sosta dedicati alla ricarica e l'accensione della polizza fidejussoria, che potrà essere estinta o con il ripristino dello stato dei luoghi o con l'accensione di una polizza analoga da parte del gestore subentrante o del proprietario dell'immobile.

La richiesta può essere avanzata dal gestore, ma deve essere formalmente assentita dal proprietario dell'immobile sede dell'attività.

Anche per questa tipologia di installazione non sono previste localizzazioni predefinite; la concessione tuttavia potrà essere rilasciata, sempre previo parere dell'Area Mobilità di Area Blu in assenza di vincoli per la circolabilità degli spazi sia pedonali che carrabili e in assenza di condizioni di eccessiva saturazione della sosta.

Le concessioni non sono consentite nel centro storico, considerata zona critica per la sosta né in stretta vicinanza alle ZRR: per stretta vicinanza si intende una distanza inferiore a 150 m.

Le localizzazioni delle ZRC e delle ZC non sono predefinite né nel numero, né nella singola localizzazione, né nella potenza erogata, e saranno valutate caso per caso sulla base della documentazione presentata e delle condizioni del sito proposto. Per la presentazione delle domande di concessione non sono previste termini legati ad avvisi pubblici.

## **3. Concessione per l'installazione e l'esercizio**

L'art. 57 c. 14 del d.l. 76/2020, ha specificato che l'installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico è considerata **un'attività di edilizia libera non soggetta al rilascio del permesso di costruire**. Il soggetto che effettua l'installazione è tenuto a presentare, nella domanda di

concessione, un'istanza per manomissione e occupazione di suolo pubblico per l'infrastruttura (colonnina di ricarica) e le opere di connessione alla rete elettrica e sue eventuali modifiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, comma 4, D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e s. m. i., per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici il nulla osta o l'attestazione di conformità sono sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero dello sviluppo economico competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.

#### **4. Il Canone di occupazione suolo pubblico**

Le installazioni sono soggette al pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico ai sensi di legge e del Regolamento comunale

Il Canone non è dovuto nel caso il Concessionario distribuisca energia proveniente da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 57 comma 9 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020. A tal fine il concessionario dovrà presentare apposita autocertificazione ai sensi delle norme vigenti.

#### **5. Costi di installazione, manutenzione e tariffe**

I costi per la realizzazione delle zone di ricarica sono interamente a carico del concessionario, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione della segnaletica verticale e orizzontale.

Il Comune potrà richiedere al concessionario di intervenire per mantenere/ripristinare la segnaletica deteriorata; il Comune potrà sostituirsi al concessionario inadempiente rivalendosi dei relativi costi sulla fidejussione.

La determinazione delle tariffe di ricarica, ivi comprese quelle per la sosta prolungata oltre un'ora dal termine della ricarica<sup>1</sup>, è di esclusiva competenza del concessionario.

Le tariffe applicate dovranno essere rese pubbliche sia come open data che sul sito web del concessionario quando esistente e presso i punti di ricarica; tale prescrizione non si applica alle ZRC.

#### **6. Avvio delle attività, operatività, cessazione**

Il concessionario si impegna ad avviare il servizio entro 3 mesi dal rilascio della concessione; scaduto tale termine, e in assenza di validi e giustificati motivi di forza maggiore, la concessione si intende revocata e verrà incamerato il 20% della fidejussione da parte del Comune.

Il concessionario deve garantire la piena operatività del servizio nel tempo. A tal fine dovrà trasmettere con cadenza semestrale le statistiche sull'operatività delle singole colonnine e sulle ricariche erogate; da tale prescrizione restano escluse le ZRC e ZC.

Riduzioni significative dell'operatività non concordate con il Comune concedente sono motivo di revoca della concessione<sup>2</sup>. Per riduzioni significative si intendono periodi di interruzione pari o superiori al 15% del tempo complessivo del periodo semestrale.

---

<sup>1</sup> Così come previsto dall'art.158 comma 1 lettera h bis del DL 285/92, come modificato dall'art.57 c.5 del DL 76/20.

<sup>2</sup> E' possibile che nei primi anni di attività il numero di colonnine possa risultare sovradimensionato rispetto alla domanda effettiva.

Al termine della concessione, ovvero alla sua cessazione anticipata qualunque ne sia il motivo, il concessionario è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi come erano in origine.

## **7. La procedura di evidenza pubblica**

La procedura di evidenza pubblica per l'installazione delle ZRR consiste in un bando suddiviso in lotti riportante gli elementi considerati per la formazione di una graduatoria tra le istanze ricevute.

In caso di domande in eccesso rispetto alle localizzazioni gli affidamenti saranno definiti sulla base della graduatoria, in base alla maggior potenza erogata dell'infrastruttura. In caso di parità della potenza erogata, si terrà conto dell'ordine di protocollazione dell'istanza.

In caso di domande in difetto, saranno riaperti i termini per la procedura di evidenza pubblica, sino all'esaurimento delle localizzazioni individuate.

### **7.1. Documentazione di progetto**

Nella documentazione di progetto dovrà essere riportata su cartografia quotata il tracciato delle connessioni, la localizzazione delle colonnine e degli stalli annessi, la segnaletica verticale e orizzontale da realizzare.

Il progetto potrà proporre modifiche locali nella collocazione e organizzazione degli stalli, ferma restante la localizzazione della zona e il suo dimensionamento.

A seguito del rilascio della concessione, prima dell'inizio dei lavori, il concessionario dovrà stipulare una polizza fidejussoria, del valore pari a € 1.500,00 per ogni colonnina a ricarica veloce e a € 5.000,00 per ogni colonnina a ricarica ultraveloce, a garanzia di eventuali danni e ripristini. Il concessionario dovrà inoltre stipulare un'adeguata polizza RC a copertura di eventuali incidenti e/o danni a terzi.

Si sottolinea come il rilascio della concessione da parte del Comune sia legato unicamente agli aspetti direttamente normati dal presente provvedimento. La conformità con tutte le altre norme e prescrizioni rilevanti, quali quelle relative alle caratteristiche del servizio (interoperabilità, libero accesso, roaming, pubblicità dei dati<sup>3</sup> ecc.), alla sicurezza, agli impianti elettrici o alle interferenze ecc., resta di piena e diretta responsabilità dell'operatore che ne auto dichiarerà la sussistenza.

## **8. Rinvio**

Per quanto non disposto dal presente documento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'art. 17 septies della L. 134/2012 e s.m.i.

## **9. Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2024

---

<sup>3</sup> L'operatore deve garantire l'accesso pubblico ai dati relativi al funzionamento di ciascuna colonnina (i.e. localizzazione, caratteristiche, operatività, stato di occupazione)